



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 66
DELL'11.04.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE AL PROFICUO LAVORO, NON DIPENDENTE DA CAUSE DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. C. C. (ART. 2 COMMA 12 L. 335/1995).

L'anno duemiladodici addì 11 del mese di APRILE alle ore 19,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
FERRARI SERGIO	Sindaco	X	
LEONARDI DAMIANO	Vicesindaco	X	
CURINO GIANBATTISTA	Assessore	X	
GALLAVERNA MARINELLA	Assessore	X	
		4	0

Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor FERRARI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL MESSO
Moro Rosangela

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE AL

**PROFICUO LAVORO, NON DIPENDENTE DA CAUSE DI SERVIZIO, DEL
DIPENDENTE COMUNALE SIG. C. C. (ART. 2 COMMA 12 L. 335/1995).**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 02.08.2011 il dipendente comunale C.C., profilo professionale "collaboratore Tecnico", cat. B6, ha presentato richiesta di collocamento a riposo per inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335 dell'08.08.1995;
- questa Amministrazione comunale, con nota prot. n. 2223 in data 18.08.2011 ha trasmesso la suddetta istanza, corredata dalla certificazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica di Torino;
- la su citata Commissione ha sottoposto a visita medico collegiale il dipendente predetto in data 10.10.2011 e, con verbale in data 28.03.2012, prot. n. BL/G-N.2209, assunto al protocollo di questo Ente in data 10.04.2012, prot. n. 1689, ha dichiarato quanto segue:
 - A) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che cagionino la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - B) L'inabilità di cui al punto A) , allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio.
 - C) La menomazione complessiva che determina l'inabilità di cui al punto A) è ascrivibile alla 1^a Cat. Tabella A annessa al D.P.R. 384/81;

CONSIDERATO che, in presenza di tali elementi, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2, comma 12 della Legge 335/95;

DATO ATTO che in data 11.04.2012 si è provveduto a notificare all'interessato il plico contenente copia conforme all'originale del verbale integrale dell'accertamento sanitario, come da ricevuta agli atti;

ACQUISITO il fascicolo personale del dipendente e rilevato che lo stesso ha prestato il seguente servizio:

- assunto dal comune di Casalino in data 01.09.1981, cat. III livello
- dal 01.10.1990 – cat. III livello/led
- dal 01.10.1995 – cat. IV livello
- dal 01.01.1998 – cat. IV livello/led
- dal 01.04.1999 – cat. B 2
- dal 14.07.2001 – passaggio all'Unione "Basso Novarese"
- dal 01.04.2004 – cat. B 3
- dal 01.01.2006 – cat. B 5
- dal 01.01.2010 – cat. B 6
- dal 01.04.2011 – passaggio al comune di Casalino

VERIFICATO pertanto che il dipendente ha complessivamente totalizzato un'anzianità contributiva di anni 30, mesi 1 e giorni 10 e quindi, si trova nelle condizioni per il riconoscimento del trattamento di quiescenza avendo maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni (ovvero anni interi secondo la L. 449/97, art. 59, comma 1°, lett. B);

EVIDENZIATO che l'Ente datore di lavoro ha l'obbligo della risoluzione immediata del rapporto e quindi senza possibilità di preavviso per il dipendente;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 1 del C.C.N.L. del 09.05.2006 che dispone: *"In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso , i relativi termini sono fissati come segue:*

- due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni";

RITENUTO quindi:

- di dover corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 9 del C.C.N.L. del 9.05.2006 pari a 4 mensilità di stipendio, incluso il rateo di tredicesima;
- di dover trattenere al dipendente l'importo corrispondente a n. 5 mesi e 20 giorni retribuiti relativi ai mesi di ottobre (20 giorni) novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012, incluso il rateo della tredicesima mensilità per il 2011;

VERIFICATO che alla predetta data il dipendente aveva usufruito di tutti i giorni di ferie maturate per il 2011;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 55 del 26/08/2009 con la quale è stato recepito il C.C.N.L. del 31.07.2009;

RITENUTO, per il rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 di omettere nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato ed ogni dato sensibile;

VISTI i C.C.N.L. vigenti, la Legge 08.08.1995 n. 335 ed il D. lgs. 267/2000 e s.m.i.,

VISTO l'allegato parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente proposta deliberativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Personale dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Torino con Verbale n° 2209 del 28.03.2012, collocando a riposo per inabilità assoluta al proficuo lavoro, a decorrere dal 10.10.2011, il dipendente C.C. inquadrato nella Categoria B3, Posizione Economica B6, ai sensi dell'art. 2 comma 12 Legge 335/95.

2) DI DARE ATTO che il medesimo dipendente vanta un servizio utile a pensione di: anni 30, mesi 1, giorni 10.

3) DI COMPENSARE l'indennità sostitutiva del mancato preavviso con la somma da trattenere per il versamento degli emolumenti non dovuti dal 11.10.2011 al 31.03.2012, demandando al Responsabile del servizio finanziario di porre in essere tutti i conteggi utili a quantificare l'importo residuo che il dipendente dovrà restituire.

4) DI ATTRIBUIRE il seguente trattamento economico annuo pensionabile, riferito alla Cat. B, posizione economica B6 del C.C.N.L. del 31.07.2009:

- Retribuzione tabellare	€ 20.198,52
- 13° Mensilità	€ 1.643,90
- Retribuzione accessoria	€ 167,06
Totale trattamento economico fondamentale	€ 21.370,70

5) DI DARE ATTO altresì che i benefici derivanti dal riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente nonché dell'indennità di premio di servizio saranno quantificati dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi della normativa vigente.

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione con separato ed apposito atto, reso favorevolmente ed all'unanimità da parte dei presenti, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 66 dell'11.04.2012 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Dott. Giuseppe Favino -
